



## STATUTO

### I - COSTITUZIONE - SEDE – SCOPI

#### ARTICOLO 1

È costituita, con atto a rogito notaio Dott. Alberto Floris del 29 marzo 1991, rep. 27252, racc. 16640, modificato con atto a rogito notaio Dott. Roberto Vacca del 9 giugno 1995, rep. 126264, racc. 29885, allegato A, con successivo atto a rogito notaio Dott. Roberto Vacca del 2 marzo 1998, rep. 141727, racc. 33568, allegato A, con ulteriore atto a rogito Notaio Dott. Roberto Vacca del 22 Luglio 2003, rep. 168062, racc.40579, con ulteriore atto a rogito Notaio Dott. Massimiliano Vadilonga del 15 Dicembre 2008, rep. 7166, racc. 4656 allegato A, con ulteriore atto a rogito Notaio Dott. Roberto Vacca del 18 Giugno 2012, rep. 183671 racc. 48369 allegato B, con ulteriore atto a rogito Notaio Dott. Enrico Vacca del 5 Maggio 2014, rep. 657 racc. 426, allegato B, con ulteriore atto a rogito Notaio Dott.ssa Carla Caboni del 12 Dicembre 2014, rep. 2118 racc. 1643 allegato B, con ulteriore atto a rogito Notaio Dott. Enrico Vacca del giorno 13 Aprile 2015, rep. 1128 racc. 738 allegato B e con ulteriore atto a rogito Notaio Dott. Enrico Vacca del giorno 15 Luglio 2016, rep. 1705 racc. 1114 allegato B, l'Associazione denominata Istituto Europeo Ricerca Formazione Orientamento Professionale di eccellenza per disabili ed emarginati, Organizzazione non lucrativa di utilità sociale, che potrà usare la denominazione abbreviata "I.E.R.F.O.P. - Onlus".

L'Associazione è costituita in base a quanto disposto dalla legge quadro n. 845 del 21 dicembre 1978 e sue successive modificazioni ed integrazioni, ed in base alle leggi regionali in materia di formazione professionale, nonché in conformità alle norme in materia previste dal codice civile e da leggi speciali con particolare riferimento al Decreto Legislativo 4 dicembre 1997 n.460, ha conseguito il primo riconoscimento giuridico "per la Regione Sardegna", in virtù di Decreto del Presidente della Regione Autonoma Sardegna n. 147 del 19 Giugno 1997, emanato ai sensi della L.R. 14 settembre 1987 n. 36 e dell'art. 10 D.P.R. 348 del 19 Giugno 1979, ed è attualmente iscritta al numero undici del Registro delle Persone Giuridiche dell'Ufficio Territoriale del Governo presso la Prefettura di Cagliari, ai sensi del D.P.R. 10 Febbraio 2000 n. 361.

L'Associazione, rigorosamente ispirata ai principi di democrazia e alla pari dignità nei rapporti con gli associati, persegue le sue finalità con spirito esclusivo di solidarietà sociale.

L'Associazione di durata temporale illimitata ha sede legale in Cagliari, sede di rappresentanza e di coordinamento nazionale in Roma, sede di rappresentanza e di coordinamento Europeo in Bruxelles, sedi di rappresentanza e di coordinamento in tutte le Regioni d'Italia a Statuto Ordinario e a Statuto Speciale.

## ARTICOLO 2

L'Associazione, col fondamentale intendimento di promuovere l'integrale attuazione dei diritti sanciti dalla Carta Costituzionale della Repubblica Italiana, della Costituzione e delle direttive Europee, della Carta dei Diritti dell'uomo e della Convenzione delle persone con disabilità, emanata dall'Organizzazione delle Nazioni Unite, concernenti l'uguaglianza di dignità, di pari opportunità e la lotta contro ogni forma di discriminazione di cittadini con disabilità sensoriali, fisiche o funzionali, psichiche ed intellettuale-relazionali e nei confronti di chiunque, residente o domiciliato in Italia o nei Paesi dell'Unione Europea o nei Paesi dell'area del Mediterraneo, si trovi in condizioni di disoccupazione o di marginalità, con l'obiettivo dell'acquisizione della piena cittadinanza sociale, persegue:

- a) la formazione professionale delle forze di lavoro (giovani e adulti) per tutti i settori dell'attività produttiva e dei servizi, privilegiando primariamente i ciechi, gli ipovedenti, i sordi, i minorati psichici, fisici e intellettuale-relazionali, gli invalidi del lavoro, gli invalidi per causa di servizio, gli invalidi per cause di guerra e le vittime civili di guerra;
- b) la prevenzione, la riabilitazione, il recupero, l'orientamento, la qualificazione, la riqualificazione e la riconversione professionale e occupazionale, prioritariamente dei mutilati ed invalidi di cui alla lettera a);
- c) la promozione morale, culturale e civile dei lavoratori nel quadro di un programma di educazione permanente;
- d) la consulenza e l'assistenza agli Enti Locali, alle istituzioni scolastiche e universitarie, nell'ambito della formazione dei programmi e della gestione di servizi sociali e scolastici, nonché agli alunni con disabilità ed alle loro famiglie;
- e) la promozione e il tutoraggio di iniziative di autoimpiego in forma singola o associata, coerenti allo sviluppo ed al mercato del territorio;
- f) la programmazione di ogni altro intervento riferibile alle politiche attive del lavoro;
- g) la promozione e l'organizzazione della formazione e dell'aggiornamento per il personale scolastico e per gli operatori sociali;
- h) la promozione e la gestione della formazione e dell'aggiornamento professionale continui nell'ambito sanitario e socio-sanitario con particolare riferimento ai corsi ECM;
- i) ogni altra iniziativa indirizzata a promuovere e migliorare la qualità della vita e il benessere dei disabili e degli emarginati sociali, anche attraverso servizi di consulenza sociale e di assistenza legale nell'ambito delle esigenze e dei bisogni strettamente connessi allo stato di disabilità o di disagio sociale.

Può promuovere la costituzione di imprese sociali o di cooperative del terzo settore o qualsiasi altra forma giuridica compatibile con la natura di ONLUS; l'Associazione, comunque, svolge le attività sopra menzionate e quelle alle stesse direttamente connesse senza scopo di lucro.

### ARTICOLO 3

I.E.R.F.O.P. — Onlus, per l'attuazione dei suoi fini istituzionali e di legge:

- a) istituisce e gestisce, a livello nazionale, regionale e locale, sedi, centri, scuole e strutture operative per l'attività di formazione professionale e per la gestione degli interventi di prevenzione, riabilitazione e l'erogazione di tutti i servizi promossi ed organizzati dall'Istituto, anche in convenzione con organizzazioni e/o equipe di esperti, secondo le esigenze formative, didattiche, socio-legali, socio-sanitarie e riabilitative dei destinatari di cui alle lettere a) e b) dell'Art. 2;
- b) promuove e organizza la formazione e l'aggiornamento dei docenti, degli istruttori, degli operatori specializzati, degli educatori, dei familiari, dei formatori delle figure professionali necessarie al raggiungimento degli scopi statutari;
- e) promuove ed organizza, a tutti i livelli, l'attività di formazione professionale con contributi regionali, statali e comunitari, nonché di altri enti pubblici e/o privati o in proprio;
- d) promuove e realizza centri di servizi culturali, centri residenziali per il recupero e la riabilitazione, corsi di scuola e cultura popolare ed ogni altra iniziativa rivolta alla promozione morale, culturale e civile di tutte le persone con disabilità e di chiunque si trovi in condizioni di emarginazione o di disagio sociale;
- e) concorre a organizzare e realizzare progetti di sviluppo in campo educativo e formativo, nell'ambito della cooperazione e solidarietà internazionale, con l'obiettivo di acquisire nuove esperienze e conoscenze per migliorare ed accrescere lo sviluppo sociale e la qualità della vita;
- f) organizza e svolge seminari, convegni, corsi residenziali, scuole di servizio sociale ed altre iniziative tendenti alla formazione umana, pedagogica, tecnico-didattica ed all'aggiornamento di quadri ed insegnanti, sia teorici che pratici, oltreché degli animatori delle attività di educazione degli adulti;
- g) promuove ed organizza, per conto di enti pubblici, corsi di formazione per il recupero scolastico dei giovani della scuola dell'obbligo e dei corsi triennali di IeFP definiti dalle leggi nazionali e regionali;
- h) promuove ed organizza, per conto di enti pubblici o privati e/o in proprio, attività di studio, di ricerca, di documentazione e sperimentazione sulla formazione professionale, sul mercato del lavoro, sugli ausili tecnici e sui servizi socio-culturali e socio-sanitari, anche mediante appositi Comitati Scientifici e Centri o Uffici/Studi di ricerca, di consulenza, di sperimentazione, di documentazione e di progettazione;
- i) promuove e partecipa a programmi e progetti di ricerca in campo internazionale, nazionale, regionale e locale;
- j) promuove, attraverso qualunque strumento di comunicazione ed anche attraverso la stampa speciale, la produzione di attività editoriali e divulgative, quali la pubblicazione di riviste o periodici, atti di convegni, seminari, studi, ricerche ed opuscoli divulgativi inerenti l'attività dell'Istituto;

k) promuove e gestisce ogni altra attività idonea al perseguimento dei propri fini istituzionali, anche attraverso ogni forma di intesa e collaborazione con le Università, con gli enti di ricerca, con le Regioni, con gli Enti Locali, le strutture del Servizio Sanitario Nazionale ed altre Istituzioni pubbliche e private.

#### ARTICOLO 4

Possono far parte dello I.E.R.F.O.P. - Onlus le associazioni, fondazioni, società cooperative e lucrative, consorzi, istituzioni ed enti pubblici e privati in genere e persone fisiche con acclarata esperienza nel campo dell'istruzione, della formazione, della pubblica amministrazione, della Sanità, dell'assistenza e della comunicazione nonché persone meritevoli per aver reso particolari servizi alla vita dell'Associazione sia con le loro opere che con significativi finanziamenti, che condividano ed intendano contribuire al perseguimento delle finalità dell'Associazione.

L'ammissione viene deliberata dall'Assemblea Generale dei Soci, su proposta del Consiglio di Amministrazione, con il voto favorevole della maggioranza dei suoi componenti.

Gli associati possono essere esclusi:

- quando non ottemperino agli obblighi e alle disposizioni derivanti dal presente Statuto e dalle deliberazioni degli Organi Sociali;
- quando non partecipino per due sedute consecutive, senza giustificato motivo, alle riunioni dell'Assemblea Generale dei Soci o del Consiglio di Amministrazione qualora ne facciano parte in qualità di consiglieri;
- quando si rendano morosi nel pagamento della quota associativa annua senza giustificato motivo;
- quando, in qualunque modo, arrechino danni morali o materiali all'Associazione;
- quando ricorrano altri gravi motivi a giudizio dell'Assemblea Generale dei Soci.

La deliberazione di esclusione deve essere adottata dall'Assemblea Generale dei Soci, su proposta del Consiglio di Amministrazione con il voto favorevole della maggioranza dei suoi componenti ed adeguatamente motivata. L'Associazione garantisce in ogni caso le modalità e l'uniformità per l'effettiva partecipazione associativa. Gli associati devono partecipare all'attività dell'Associazione in via continuativa e non temporanea.

#### ARTICOLO 5

Per lo svolgimento delle proprie attività, nel quadro della legislazione e delle disposizioni statutarie vigenti, lo I.E.R.F.O.P. - Onlus può avvalersi, mediante apposita convenzione, di enti terzi e di professionisti e/o di esperti, per studi, ricerche, didattica e formazione, consulenze, documentazione, informazione e sperimentazione.

## II- ORGANI DELL'ENTE LORO COMPETENZE E FUNZIONAMENTO

### ARTICOLO 6

Sono Organi dell'Associazione:

- a) l'Assemblea Generale dei Soci;
- b) il Consiglio d'Amministrazione;
- c) il Presidente;
- d) il Collegio dei Revisori dei Conti o, in alternativa, il Revisore Unico dei Conti;
- e) il Consiglio dei Coordinatori Regionali;
- f) il Comitato Scientifico di Sostegno - Organo Consultivo;
- g) il Crisis-Ierfop (Centro di Ricerca per l'Integrazione Scolastica e l'Inclusione Sociale) - Organo Consultivo.

### ARTICOLO 7

L'Assemblea Generale dei Soci è costituita da tutti gli Associati, che esercitano le proprie funzioni con assoluta parità di diritti e doveri. L'Assemblea Generale dei Soci è convocata e presieduta dal Presidente.

La convocazione viene effettuata mediante avviso contenente l'indicazione del giorno, dell'ora, del luogo e degli argomenti all'ordine del giorno, da spedirsi agli aventi diritto, a mezzo lettera raccomandata o telefax o e-mail, almeno dieci giorni prima della riunione. In caso d'urgenza l'avviso di convocazione può essere effettuato, stesso mezzo, cinque giorni prima della riunione. Lo stesso avviso può fissare la seduta in seconda convocazione da effettuarsi nell'eventualità di mancanza del numero legale richiesto per la prima.

L'Assemblea Generale dei Soci è regolarmente costituita, in prima convocazione, quando siano presenti la metà più uno degli aventi diritto; in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei presenti.

Per la validità delle deliberazioni è necessario il voto favorevole della maggioranza dei presenti, eccetto per le deliberazioni attinenti le modifiche statutarie e l'esclusione di uno degli Associati, che debbono essere adottate con il voto favorevole della maggioranza dei componenti l'Assemblea Generale dei Soci, e lo scioglimento e la messa in liquidazione che deve essere deliberata con la maggioranza dei tre quarti dei componenti l'Assemblea Generale dei Soci.

L'Assemblea Generale dei Soci deve essere convocata almeno due volte all'anno per deliberare, non oltre il trenta aprile di ogni anno, sul conto consuntivo della gestione dell'anno precedente, ed entro il trentuno dicembre sul bilancio preventivo per l'esercizio successivo.

Fermo restando quanto previsto nel successivo Art. 22, all'Assemblea Generale dei Soci, inoltre, spetta:

- a) eleggere i componenti del Consiglio di Amministrazione, determinandone eventuali indennità e/o gettoni di presenza;
- b) eleggere, nel proprio seno, il Presidente di I.E.R.F.O.P. – Onlus;
- c) eleggere i componenti effettivi e supplenti del Collegio dei Revisori dei Conti o, in alternativa, il Revisore Unico dei Conti, tra gli iscritti al registro dei revisori ufficiali dei conti, determinandone i compensi;
- d) deliberare, su proposta del Consiglio di Amministrazione, l'ammissione di nuovi Soci ed eventuali esclusioni;
- e) deliberare le modifiche dello Statuto;
- f) determinare annualmente l'ammontare della quota sociale;
- g) deliberare sullo scioglimento e la messa in liquidazione dell'Associazione e, conseguentemente, nominare il liquidatore;
- h) deliberare su ogni altro argomento che venga sottoposto al suo esame.

#### ARTICOLO 8

Il Consiglio di Amministrazione è costituito da sette componenti eletti a maggioranza dall'Assemblea Generale dei Soci, ivi compreso il Presidente ed il Presidente Fondatore ancorché eletto alla Presidenza dall'Assemblea Generale dei Soci.

I componenti del Consiglio di Amministrazione durano in carica cinque anni e sono rieleggibili.

Il Consiglio di Amministrazione è investito di ogni più ampio potere per la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione.

Al Consiglio di Amministrazione spetta:

- a) eleggere nel proprio seno, su proposta motivata del Presidente, due Vice Presidenti, uno dei quali con funzioni vicarie;
- b) conferire, su proposta motivata del Presidente, gli eventuali incarichi a enti terzi, professionisti e/o esperti, di cui al precedente Art. 5, con le modalità ivi descritte, fissandone preventivamente gli emolumenti;
- c) nominare, su proposta motivata del Presidente, un eventuale Amministratore Delegato, fissandone i compiti e la durata;
- d) nominare, su proposta del Presidente, i componenti del Comitato Scientifico di Sostegno e di Crisis-Ierfop e predisporre i relativi regolamenti in ordine alle competenze ed al funzionamento;

e) nominare, su proposta del Presidente, i Coordinatori Regionali ed un eventuale Coordinatore Generale col compito di promuovere ed assistere i coordinamenti regionali nell'ambito territoriale di competenza e di coadiuvare il Presidente nella ricerca per il completo radicamento di I.E.R.F.O.P. - Onlus sull'intero territorio nazionale; il Coordinatore Generale può essere delegato dal Presidente per specifiche esigenze rappresentate da singoli coordinatori regionali. Le funzioni e le competenze del Coordinatore Regionale per la Regione Autonoma della Sardegna sono attribuite al Presidente, in considerazione del fatto che I.E.R.F.O.P. - Onlus ha la propria sede legale in Cagliari, dove i suoi Organi statutari di norma si riuniscono;

f) deliberare a favore dei Coordinatori Regionali e del Coordinatore Generale, se nominato, eventuali indennità e/o gettoni di presenza, ove le condizioni finanziarie dell'Ente lo consentano;

g) esaminare ed approvare il piano di attività, che deve essere presentato ogni anno dai Coordinatori Regionali entro il mese di novembre dell'anno precedente a quello di riferimento, autorizzandone il bilancio finanziario;

h) deliberare sui provvedimenti per l'attuazione dei fini istituzionali dell'Associazione e su tutti i problemi concernenti l'organizzazione, l'amministrazione ed il funzionamento della stessa, in stretta concertazione con il Presidente;

i) promuovere, realizzare e gestire, direttamente o in convenzione con terzi: Centri per l'autonomia e mobilità, Centri di attività polisportiva, Centri per l'allevamento e l'addestramento dei cani guida per ciechi, Centri di formazione per l'autoimpiego - singolo o associato (nel settore di alta specializzazione agricola e dell'artigianato manifatturiero, nell'ambito della ceramica, dell'oggettistica in pvc e della pelletteria di alta qualità) e Centri per la riabilitazione delle persone con disabilità sensoriale, fisica e psico-intellettuale-relazionale;

j) deliberare sull'acquisto e la permuta dei beni immobiliari, l'accettazione di eredità, legati e donazioni;

k) redigere, entro novanta giorni dalla fine di ogni anno, il Bilancio consuntivo della gestione dell'anno precedente da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea Generale dei Soci entro centoventi giorni dalla fine dell'esercizio, salvo speciali ragioni che ne giustifichino l'approvazione entro centoottanta giorni;

l) predisporre entro il trenta novembre, per ogni esercizio successivo, il Bilancio Preventivo, nel quale debbono essere previsti tutti gli impegni di spesa e le fonti che debbono essere acquisite per la loro copertura, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea Generale dei Soci entro il trentuno dicembre successivo;

m) adempiere tutte le disposizioni previste da leggi e regolamenti regionali e nazionali attinenti le associazioni ONLUS.

Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente almeno ogni trimestre, quando gli viene fatta richiesta da almeno quattro Consiglieri e ogni qual volta egli lo ritenga necessario.

La convocazione deve essere effettuata mediante lettera raccomandata o telefax o e-mail, contenente l'ordine del giorno dei lavori, la data, l'ora ed il luogo, da inviarsi almeno otto giorni

prima della riunione; in caso di urgenza, la convocazione può essere effettuata a mezzo telegramma, fonogramma, telefax o e-mail da inviarsi quarantotto ore prima della riunione.

Per la validità delle decisioni del Consiglio di Amministrazione occorre la presenza della maggioranza dei componenti ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

#### ARTICOLO 9

Il Presidente dura in carica cinque anni e può essere rieletto.

Il Presidente:

- a) è il Rappresentante Legale dell'Associazione;
  - b) convoca e presiede l'Assemblea Generale dei Soci, il Consiglio di Amministrazione, il Consiglio dei Coordinatori Regionali e gli organi consultivi Comitato Scientifico di Sostegno e Crisis-Ierfop;
  - c) istituisce e coordina l'Ufficio di Gabinetto del Presidente che, composto dal Direttore delle attività didattiche e formative effettivo o facente funzioni, dal Segretario Amministrativo e dal Segretario del Presidente, ha il compito di assistere il Presidente, in forma individuale o collegiale, a richiesta del medesimo, nell'adempimento di tutti i suoi compiti istituzionali, in specie in occasione delle riunioni degli Organi di cui all'Art. 6 dello Statuto e di dare le opportune disposizioni per l'esecuzione delle deliberazioni adottate dal Presidente;
  - d) promuove e approva i progetti didattici e formativi, predisposti dalle strutture all'uopo deputate o da terzi convenzionati, ed effettua la verifica periodica dei risultati;
  - e) propone al Consiglio di Amministrazione gli eventuali incarichi di cui all'Art. 8 lett. b);
  - f) propone al Consiglio di Amministrazione la nomina di un eventuale Amministratore Delegato e le funzioni ed i compiti allo stesso attribuiti;
  - g) propone al Consiglio d'Amministrazione la nomina dei Coordinatori Regionali e dell'eventuale Coordinatore Generale;
  - h) nomina i componenti dei Coordinamenti Regionali Ierfop anche su proposta dei Coordinatori Regionali;
  - i) propone al Consiglio di Amministrazione la nomina dei componenti dei due organi consultivi, Comitato Scientifico di Sostegno e Crisis-Ierfop;
  - j) nomina il Direttore delle attività didattiche e formative effettivo o propone al Consiglio di Amministrazione la nomina di un qualificato esperto per lo svolgimento di tali funzioni in conformità e con le modalità di cui al precedente Art. 5;
- il Direttore delle attività didattiche e formative, effettivo o facente funzioni, è responsabile dell'attuazione dei progetti didattici, curando in quest'ambito anche l'individuazione dettagliata dei singoli interventi e dei relativi calendari, previo favorevole parere del Presidente;



- k) può conferire ai singoli Consiglieri di Amministrazione delega per specifiche materie o atti singoli per motivato interesse dell'Associazione;
- l) dirige e coordina gli uffici delle Sedi di Rappresentanza e di Coordinamento Nazionale ed Europeo di cui all'articolo 1, ultimo comma, avvalendosi, eventualmente della collaborazione del Coordinatore Generale;
- m) convoca e presiede il Consiglio dei Coordinatori Regionali con le modalità previste dal successivo Art. 11;
- n) provvede a quanto necessario per assicurare la continuità amministrativa dell'Associazione;
- o) adotta, in caso di necessità ed urgenza, delibere normalmente di competenza del Consiglio di Amministrazione, con l'obbligo di sottoporle a ratifica in occasione della riunione immediatamente successiva;
- p) predispone le proposte relative alle decisioni che devono essere sottoposte al Consiglio di Amministrazione;
- q) cura l'attuazione delle direttive e delle deliberazioni dell'Assemblea Generale dei Soci e del Consiglio di Amministrazione;
- r) delibera in materia di assunzione del personale, sulle questioni riguardanti gli organici, lo stato giuridico-economico, gli ordini di servizio del personale, nel rispetto del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro di categoria.

In caso di assenza o di impedimento del Presidente, le sue funzioni, compresi i poteri di rappresentanza statutaria e di legge, sono esercitate dal Vice Presidente Vicario, nominato dal Consiglio di Amministrazione tra i propri componenti.

#### ARTICOLO 10

Il Collegio dei Revisori dei Conti o il Revisore Unico dei Conti ha il compito di controllare l'amministrazione contabile dell'Associazione, con facoltà di esaminarne le relative scritture, e di vigilare sull'osservanza delle leggi e delle disposizioni statutarie in materia fiscale e finanziaria.

Il Collegio dei Revisori dei Conti è costituito da tre componenti effettivi e due supplenti, eletti dall'Assemblea Generale dei Soci. Il Collegio dei Revisori dei Conti, all'atto del suo insediamento, procede all'elezione del proprio Presidente tra i componenti effettivi, dandone immediata comunicazione al Presidente di I.E.R.F.O.P. - Onlus.

I componenti il Collegio dei Revisori dei Conti o il Revisore Unico dei Conti, durano in carica cinque anni e sono rieleggibili.

Il Collegio dei Revisori dei Conti o il Revisore Unico dei Conti deve, inoltre, redigere una relazione di accompagnamento al Conto Consuntivo e al Bilancio Preventivo predisposti annualmente dal Consiglio di Amministrazione.

I membri del Collegio dei Revisori dei Conti, o il Revisore Unico dei Conti, possono partecipare alle riunioni dell'Assemblea Generale dei Soci e del Consiglio di Amministrazione.

#### ARTICOLO 11

Il consiglio dei Coordinatori Regionali è costituito dai Coordinatori Regionali e dal Coordinatore Generale, nominati dal Consiglio di Amministrazione su proposta del Presidente. Il Presidente, per motivate ragioni organizzative ed operative, può invitare ai lavori del Consiglio dei Coordinatori Regionali determinati componenti dei coordinamenti regionali.

Il Coordinatore Generale, i Coordinatori Regionali ed i componenti dei coordinamenti regionali durano in carica cinque anni e comunque decadono alla scadenza del Consiglio di Amministrazione e sono riconfermabili.

Il Consiglio dei Coordinatori Regionali è convocato e presieduto dal Presidente, che, in caso di impedimento suo e del Vice Presidente Vicario, può delegare il Coordinatore Generale.

L'avviso di convocazione, contenente l'ordine del giorno, il luogo, la data e l'ora, deve essere inviato almeno cinque giorni prima della riunione, a mezzo lettera raccomandata, telegramma, telefax o e-mail.

Le adunanze del Consiglio dei Coordinatori Regionali possono svolgersi anche a mezzo di collegamento audio-video o anche solo audio, con le modalità determinate dallo stesso Consiglio dei Coordinatori Regionali.

Le funzioni di segretario verbalizzante saranno svolte da un componente dell'Ufficio di Gabinetto del Presidente o, in caso di impedimento, da altro soggetto individuato dal Presidente.

Per la validità delle decisioni del Consiglio dei Coordinatori Regionali occorre la presenza della maggioranza dei componenti in carica ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti aventi diritto di voto.

Al Consiglio dei Coordinatori Regionali spetta il compito di ricercare, promuovere e programmare tutte le iniziative innovative e le attività da svolgersi in ambito regionale, in coerenza con i fini istituzionali dell'Associazione.

Spetta ai singoli Coordinatori Regionali:

- a) concertare col Presidente la nomina dei componenti del rispettivo Coordinamento Regionale, che hanno il compito di collaborare con il Coordinatore Regionale in tutti gli ambiti di sua competenza;
- b) attuare le competenze e le funzioni statutariamente previste o quelle al Coordinatore Regionale conferite dal Consiglio d'Amministrazione e/o dal Presidente;
- c) presentare annualmente una relazione sull'attività svolta;
- d) presentare il piano di attività e il bilancio finanziario al Presidente, per la relativa approvazione, entro il mese di ottobre dell'anno precedente a quello di riferimento e svolgere la propria attività nell'ambito e nei limiti delle autorizzazioni del bilancio approvato e della relativa relazione di accompagnamento.

I singoli Coordinatori Regionali rispondono personalmente, in termini di responsabilità civile, del proprio operato, riferito alla gestione dell'ambito regionale di competenza, per gli impegni e le obbligazioni assunte in attuazione del bilancio approvato e della relativa relazione di accompagnamento; risponderanno personalmente, in termini di responsabilità civile e con risorse proprie, qualora assumano impegni e spese non autorizzate al di fuori del bilancio approvato.

Tutte le risorse finanziarie acquisite dal Coordinamento Regionale potranno essere investite per lo sviluppo e l'organizzazione dell'attività istituzionale nell'ambito territoriale di competenza, previa autorizzazione della Presidenza Nazionale.

## ARTICOLO 12

Il Comitato Scientifico di Sostegno è un organo consultivo degli organi statutari di governo di I.E.R.F.O.P. Onlus, onde elevare e rendere più efficace la sua azione sociale e di consolidarne il ruolo e l'accreditamento nella società e nelle istituzioni pubbliche e private.

Il Comitato Scientifico di Sostegno è composto da eminenti personalità del mondo accademico, della scuola, della ricerca, dell'economia e delle finanze, delle scienze sociali, delle istituzioni religiose, delle istituzioni pubbliche nazionali, regionali e locali, delle organizzazioni imprenditoriali e del lavoro; i suoi componenti vengono nominati dal Consiglio di Amministrazione su proposta del Presidente, durano in carica cinque anni e sono riconfermabili.

Il Comitato Scientifico di Sostegno contribuisce alla formulazione dei programmi ed allo svolgimento dei compiti istituzionali di I.E.R.F.O.P. - Onlus mediante pareri (anche di singoli componenti o gruppo di essi per specifiche competenze), seminari, convegni, studi e ricerche, documentazione e pubblicazione di stretta attinenza agli scopi sociali dell'Istituto.

Fanno parte di diritto del Comitato Scientifico di Sostegno il Presidente, che lo convoca e lo presiede, ed i due Vice Presidenti.

Il Comitato Scientifico di Sostegno si riunisce ogni qualvolta il Presidente o il Consiglio di Amministrazione o l'Assemblea Generale dei Soci ne ravvisino l'esigenza, in conformità al relativo regolamento di funzionamento predisposto dal Consiglio d'Amministrazione.

## ARTICOLO 13

Crisis-Ierfop (Centro di Ricerca per l'Integrazione Scolastica e l'Inclusione Sociale) è un organo consultivo degli Organi Statutari di governo di I.E.R.F.O.P. - Onlus nell'ambito dell'integrazione scolastica e dell'inclusione sociale.

Crisis-Ierfop promuove e sviluppa, anche con il concorso di istituzioni pubbliche e private, ricerca scientifica, tecnologica, metodologica e didattica per elevare la qualità e l'efficacia dell'integrazione scolastica e dell'inclusione sociale dei soggetti con disabilità.

Crisis-Ierfop è costituito da eminenti personalità ed esperti nel campo dell'istruzione scolastica ed universitaria; i suoi componenti vengono nominati dal Consiglio di Amministrazione su proposta del Presidente, durano in carica cinque anni e sono riconfermabili.

L'attività di Crisis-Ierfop è di supporto ai programmi ed allo svolgimento dei compiti istituzionali di I.E.R.F.O.P. - Onlus che si concretizza mediante pareri (anche di singoli componenti o gruppo di essi per specifiche competenze), seminari, convegni, studi e ricerche, documentazione e pubblicazione di stretta attinenza agli scopi sociali dell'Istituto, con l'obiettivo di assicurare agli studenti con disabilità una reale ed efficace integrazione scolastica ed universitaria per un reale e pieno soddisfacimento del diritto allo studio costituzionalmente garantito, presupposto imprescindibile per l'inserimento nel mondo del lavoro e nella società.

Fanno parte di diritto di Crisis-Terfop il Presidente, che lo convoca e lo presiede, i due Vice Presidenti ed il Direttore delle attività didattiche e formative effettivo o facente funzioni.

Crisis-Ierfop si riunisce ogni qualvolta il Presidente o il Consiglio di Amministrazione o l'Assemblea Generale dei Soci ne ravvisino l'esigenza, in conformità al relativo regolamento di funzionamento predisposto dal Consiglio d'Amministrazione.

#### ARTICOLO 14

Il patrimonio dell'Associazione emerge dal suo bilancio di esercizio ed costituito dai beni mobili (anche immateriali) e immobili sui quali l'Associazione vanta un diritto reale, nonché dai crediti in essere acquisiti a qualunque titolo, al netto del valore delle obbligazioni assunte.

#### ARTICOLO 15

Le entrate dell'Associazione sono costituite:

- a) dai finanziamenti della legge n. 379 del 23 Settembre 1993 e successive modificazioni ed integrazioni;
- b) da sovvenzioni e contributi derivanti da provvedimenti comunitari, nazionali, regionali e di enti locali;
- c) da contributi dell'Ente Regione per la copertura finanziaria delle convenzioni di cui all'articolo 5 lettera B) legge quadro in materia di formazione professionale n. 845 del 21/12/1978 e successive modificazioni ed integrazioni;
- d) dalle somme destinate dall'Ente Regione o da altri Enti pubblici e privati per le attività istituzionali dell'Associazione e per la realizzazione e gestione delle strutture operative;
- e) dai contributi annui degli Associati nella misura fissata dall'Assemblea Generale dei Soci;
- f) da altre rendite patrimoniali;
- g) da proventi derivanti da eventuali lasciti, donazioni e da qualsivoglia altro atto di liberalità;
- h) da altre sovvenzioni concesse da Enti pubblici e privati;
- i) da proventi derivanti da forniture di beni e servizi erogati nello svolgimento dei fini istituzionali, da reinvestire esclusivamente nell'attività dell'Associazione con esclusione di fini di lucro.

## ARTICOLO 16

Le disponibilità dell'Associazione derivanti da utili e avanzi di gestione possono essere investite:

- a) nel potenziamento delle strutture dell'Associazione;
- b) in beni immobili destinati al funzionamento degli uffici o sedi permanenti per la propria attività istituzionale;
- c) in attrezzature necessarie al perseguimento dei propri fini;
- d) in titoli di Stato garantiti al più alto rendimento;
- e) in depositi fruttiferi presso istituti di credito di diritto pubblico di notoria solidità: il tutto comunque in vista del perseguimento delle attività dell'Associazione o di quelle alla stessa direttamente connesse.

È esclusa la distribuzione anche indiretta, secondo quanto previsto dall'articolo 10, comma 6 del D.Lgs. 4/12/1997 n. 460, degli utili/avanzi di gestione, nonché di fondi, riserve o capitali durante la vita dell'Associazione, a meno che la destinazione o distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre ONLUS che, per legge, statuto o regolamento, facciano parte della medesima struttura unitaria in cui eventualmente fosse incorporata l'Associazione.

## ARTICOLO 17

L'esercizio finanziario dell'Associazione ha inizio il primo gennaio e cessa il trentuno dicembre di ogni anno.

Il Consiglio di Amministrazione deve redigere, entro il trenta novembre il Bilancio Preventivo per l'esercizio successivo ed entro novanta giorni, il Conto Consuntivo dell'esercizio annuale precedente, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea Generale dei Soci. Il Conto Consuntivo ed il Bilancio Preventivo vengono inviati, per gli adempimenti di sua competenza, dal Presidente al Collegio dei Revisori dei Conti o al Revisore Unico dei Conti contestualmente all'avviso di convocazione dell'Assemblea Generale dei Soci per la loro approvazione.

## ARTICOLO 18

L'Associazione può essere sciolta e messa in liquidazione dall'Assemblea Generale dei Soci con deliberazione adottata con il voto favorevole dei tre quarti dei suoi componenti. Al termine delle operazioni di liquidazione, il patrimonio residuo, fatti salvi i diritti dei creditori nel loro valore corrente, viene attribuito alla Regione Autonoma della Sardegna con vincolo di destinazione ad iniziative in favore delle persone con disabilità e, pertanto, nell'ambito dei fini di pubblica utilità di cui all'Art. 10, comma 1 lettera f) del D.Lgs. 4/12/1997 n. 460, sentito l'organismo di controllo di cui all'Art. 3, comma 190 della Legge 23 dicembre 1996 n. 662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

#### ARTICOLO 19

Le modifiche del presente Statuto sono deliberate dall'Assemblea Generale dei Soci con il voto favorevole della maggioranza dei suoi componenti.

#### ARTICOLO 20

La qualità di Socio non è trasmissibile.

L'Associato può sempre recedere dall'Associazione, mediante comunicazione scritta al Presidente, ed ha effetto con lo scadere dell'anno in corso, purché fatta almeno tre mesi prima.

L'esclusione di un Associato è deliberata dall'Assemblea Generale dei Soci per i motivi indicati nel precedente Art. 4;

l'Associato può ricorrere all'autorità giudiziaria entro sei mesi dalla notifica della deliberazione di esclusione.

Gli Associati che abbiano receduto o siano stati esclusi, o che comunque abbiano cessato di appartenere all'Associazione, non possono ripetere i contributi versati, né hanno alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione.

#### ARTICOLO 21

Per quanto non espressamente contemplato nel presente Statuto, si fa riferimento alle disposizioni contenute nel Codice Civile ed alle leggi speciali che regolamentano gli enti di natura associativa.

#### ARTICOLO 22

In considerazione dei particolari meriti personali acquisiti per il costante impegno nel campo della formazione professionale, dell'istruzione e dell'integrazione sociale dei ciechi e degli altri invalidi e per essere stato il vero ispiratore ed animatore di I.E.R.F.O.P. - Onlus, all'On. Raffaele Farigu, nato a Capoterra il giorno 9 giugno 1934 - codice fiscale FRG RFL 34H09 B675P, primo Presidente costituente dell'Associazione, è conferito il titolo di Presidente Fondatore con diritto permanente di componente effettivo dell'Assemblea Generale dei Soci e del Consiglio di Amministrazione, con diritto di voto attivo e passivo.

#### ARTICOLO 23 (Disposizione finale)

Le disposizioni innovative del presente Statuto sono immediatamente applicabili ed è fatto obbligo a chiunque di osservarle.